

STATUTO DEL TENNIS CLUB BODIO

Versione 2024

Versione 2018

<p><i>Premessa:</i> Il Comune di Bodio, proprietario dei campi e del fabbricato con i servizi, mette a disposizione del TC Bodio tutti gli impianti alle condizioni stabilite nella convenzione che regola i rapporti tra il proprietario ed il club gerente</p>	<p><i>Premessa:</i> Il Comune di Bodio, proprietario dei campi e del fabbricato con i servizi, mette a disposizione del TC Bodio tutti gli impianti alle condizioni stabilite nella convenzione che regola i rapporti tra il proprietario ed il club gerente.</p>
<p>TITOLO I Denominazione, sede e scopo</p>	
<p>Articolo 1: Denominazione e sede del Club Il "Tennis Club Bodio, in seguito denominato TCB, con sede legale a Bodio, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del Codice civile svizzero (CSS).</p>	<p>Art. 1: Denominazione e sede del Club Il "Tennis Club Bodio", in seguito denominato TCB, con sede a Bodio, è una associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del Codice civile svizzero (CSS).</p>
<p>Articolo 2: Scopo del club Lo scopo principale del TCB è di favorire, promuovere e sviluppare lo sport del tennis, creare e mantenere relazioni fra i suoi membri nonché verso gli altri Club facenti parte dell'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis). La parità dei diritti tra i sessi è garantita all'interno del TCB. Il termine "socio" nel presente Statuto è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.</p>	<p>Art. 2: Scopo del Club Lo scopo principale del Club e di favorire e sviluppare lo sport del tennis, creare e mantenere relazioni fra i suoi membri nonché verso gli altri Club facenti parte dell'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis). La parità dei diritti tra i sessi è garantita all'interno del TCB. Il termine "Socio" nei presenti Statuti è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.</p>
<p>Articolo 3: Affiliazione Il TCB è membro di Swiss Tennis e dell'Associazione Regionale Tennis Ticino (ArTT).</p>	<p>Art. 3: Affiliazione Il Club è membro di Swiss Tennis e dell'Associazione Regionale Tennis Ticino (ArTT).</p>
<p>TITOLO II Membri A. Categorie di membri</p>	
<p>Articolo 4: Composizione del TCB Il TCB è composto di: • soci onorari; • soci attivi inclusi i beneficiari AVS; • soci studenti e apprendisti; • soci ragazzi e juniores; • soci contribuenti e sostenitori, persone fisiche o giuridiche.</p>	<p>Art. 4: Composizione del Club Il Club è composto di: – soci onorari; – soci attivi; – soci juniores; – soci studenti e apprendisti; – soci contribuenti, persone fisiche o giuridiche.</p>
<p>Articolo 5: Soci onorari Diventa socio onorario chi, per speciali meriti verso il TCB, è eletto dall'Assemblea generale. Il socio onorario è esentato dal pagamento delle tasse sociali, ma gode di tutti i diritti dei soci attivi.</p>	<p>Art. 5: Soci onorari Diventa socio onorario chi, per speciali meriti verso il Club, è eletto dall'Assemblea generale. Il socio onorario è esentato dal pagamento delle tasse sociali, ma gode di tutti i diritti dei soci attivi.</p>

<p>Articolo 6: Soci attivi e affiliati Sono soci attivi tutti coloro di età maggiore di 18 anni che hanno pagato la relativa tassa sociale annuale. I soci attivi hanno diritto di voto all'Assemblea generale e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto. I soci affiliati ad un altro club di tennis principale e che beneficiano ad una riduzione sulla quota sociale non hanno diritto di voto all'Assemblea generale né di eleggibilità nel Comitato.</p>	<p>Art. 6: Soci attivi Sono soci attivi tutti coloro di età maggiore di 18 anni che praticano lo sport del tennis e che pagano la relativa tassa annuale. I soci attivi hanno diritto di voto alle assemblee e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo statuto. I soci affiliati ad un altro club di tennis principale e che beneficiano di una riduzione sulla quota sociale non hanno diritto di voto all'assemblea né di eleggibilità nel Comitato</p>
<p>Articolo 7: Soci studenti e apprendisti Sono soci studenti e apprendisti coloro che si trovano nella fascia di età tra i 19 ed i 25 anni, sono impegnati negli studi a tempo pieno o parziale e pagano la relativa tassa sociale. I soci studenti e apprendisti hanno diritto di voto all'Assemblea generale e possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.</p>	<p>Art. 7: Soci studenti e apprendisti Soci studenti e apprendisti sono coloro che si trovano nella fascia di età tra i 19 ed i 25 anni, svolgono un'attività tennistica estiva o annuale nel TCB, e sono impegnati negli studi a tempo pieno o parziale. La comprova della frequentazione di una scuola, ufficialmente riconosciuta come tale, deve essere effettuata mediante un'attestazione ufficiale della scuola medesima.</p>
<p>Articolo 8: Soci ragazzi e juniores Sono soci ragazzi e juniores i giovani fino all'anno in cui compiono i 18 anni, ripartiti nelle seguenti due categorie: <ul style="list-style-type: none"> • ragazzi (fino a 15 anni compresi); • juniores (da 16 a 18 anni compresi). Soci ragazzi e juniores non hanno diritto di voto all'Assemblea generale e non possono essere eletti alle diverse cariche previste dallo Statuto.</p>	<p>Art. 8: Soci juniores Sono considerati juniores i giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età. I soci juniores sono ripartiti in due categorie, e precisamente: a) socio mini: minori di 10 anni b) socio allievo: dagli 11 ai 18 anni Per l'anno fa stato quello in cui il socio juniores compie i 10 rispettivamente i 18 anni. Il giovane è pertanto ammesso quale socio juniores fino al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui compie i 18 anni.</p>
<p>Articolo 9: Soci contribuenti e sostenitori Sono soci contribuenti e sostenitori coloro che, pur non praticando l'attività tennistica, sostengono finanziariamente il TCB. I soci contribuenti e sostenitori che versano almeno la relativa tassa annuale hanno il diritto di voto all'Assemblea generale.</p>	<p>Art. 9: Soci contribuenti Sono soci contribuenti coloro che pur non praticando l'attività tennistica sostengono finanziariamente il Club. I soci contribuenti che versano la tassa annuale minima hanno il diritto di voto alle Assemblee.</p>
B. Ammissioni, dimissioni e radiazioni	
<p>Articolo 10: Ammissioni Per essere ammessi a far parte del TCB, i soci devono pagare la tassa sociale annuale fissata dall'Assemblea generale.</p>	<p>Art. 10: Domande di ammissione Le domande di ammissione di nuovi soci vanno presentate al Comitato</p>
<p>Articolo 11: Dimissioni Le dimissioni da socio dopo il pagamento della tassa sociale annuale non danno diritto a rimborso o indennizzo.</p>	<p>Art. 11: Dimissioni dal Club Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per iscritto al Comitato prima dell'inizio della stagione.</p>

<p>Articolo 12: Radiazioni I soci, il cui comportamento nell'ambito del TCB è in contrasto con i principi dell'etica civile, sportiva o che non sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale, possono essere radiati dal TCB. Competente in questi casi è il Comitato. La radiazione non dà diritto a rimborso o indennizzo.</p>	<p>Art. 12: Radiazione dal Club I soci, il cui comportamento nell'ambito del Club è in contrasto con i principi dell'etica civile, sportiva o che non sono in regola con il pagamento della tassa sociale, possono essere radiati dal Club. Competente in questi casi è il Comitato.</p>
<p>C. Tasse sociali</p>	
<p>Articolo 13: Tasse sociali Le tasse sociali sono fissate dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. I membri di Comitato e i soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa, ma godono di tutti i diritti dei soci attivi. In caso di coniugi e conviventi (unione domestica registrata) essi pagano unicamente la differenza rispetto alla tassa normale. Il Comitato ha la facoltà di ridurre, in casi particolari, la tassa sociale annuale a quei soci che ne fanno espressa richiesta.</p>	<p>Art. 13: Tasse sociali (allegato 1) Le tasse sociali sono fissate dall'Assemblea generale su proposta del Comitato e comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tassa annuale per i soci attivi individuali; 2. La tassa annuale per i soci attivi coniugati o viventi in unione domestica registrata; 3. La tassa annuale per i soci ragazzi fino a 10 anni compresi; 4. La tassa annuale per i soci juniores da 11 fino a 18 anni compresi; 5. La tassa annuale per i soci attivi studenti e apprendisti (da 19 anni fino alla fine dell'anno in cui compiono il loro 25° anno di età); 6. La tassa annuale minima per i soci contribuenti; 7. La tassa annuale per i soci beneficiari AVS; 8. Le tasse ridotte per coloro che sono già soci in altri club di tennis; <p>I membri del Comitato sono esentati dal pagamento della tassa sociale, ma godono di tutti i diritti dei soci attivi. Il Comitato ha la facoltà di ridurre, in casi particolari, la tassa sociale a quei soci che ne fanno espressa richiesta.</p>
<p>TITOLO III Organizzazione</p>	
<p>Articolo 14: Organi del TCB Gli organi del TCB sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea generale; • il Comitato; • la Commissione tecnica. 	<p>Art. 14 Organi del Club Gli organi del Club sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'Assemblea; – il Comitato; – la Commissione Tecnica

A. Assemblea generale	
<p>Articolo 15: L'Assemblea generale È l'organo superiore del TCB, che elegge il Comitato e decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione. L'Assemblea generale, regolarmente convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, se la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto. In caso di parità, il Presidente del giorno dispone di un doppio diritto di voto.</p>	<p>Art. 15 L'Assemblea generale È l'organo superiore del Club. Essa elegge il Comitato e decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione. L'Assemblea, regolamentare convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, se la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto. In caso di parità, il Presidente dell'Assemblea dispone di un doppio diritto di voto.</p>
<p>Articolo 16: Competenze Sono di competenza dell'Assemblea generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale dell'anno precedente; 2. Approvazione dei rapporti del Presidente, del Commissario tecnico e del Commissario giovani; 3. Approvazione dei conti annuali; 4. Nomina del Presidente del giorno, del Presidente del TCB, del Commissario tecnico, del Commissario giovani, dei membri del Comitato, della Commissione tecnica, dei revisori e degli scrutatori; 5. Determinazione delle tasse sociali; 6. Nomina dei soci onorari; 7. L'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche; 8. Scioglimento del TCB (riservato l'articolo 26). 	<p>Art. 16 Competenze Sono di competenza dell'Assemblea generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente 2. Approvazione dei rapporti del Presidente, del Commissario tecnico e del Commissario juniores. 3. Approvazione dei conti e dei preventivi 4. Nomina del Presidente del giorno, del Presidente del Club del Commissario tecnico, del Commissario tecnico juniores, dei membri del Comitato, della Commissione tecnica, dei revisori e degli scrutatori. 5. Rettifica delle tasse sociali 6. Nomina dei membri onorari 7. Modifica e approvazione degli statuti 8. Scioglimento (riservato l'art. 26).
<p>Articolo 17: Convocazione dell'Assemblea generale L'anno amministrativo e contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre. Le convocazioni per l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data stabilita. L'Assemblea generale ordinaria deve aver luogo ogni anno al termine della stagione sportiva dell'anno precedente, entro e non oltre la fine di aprile dell'anno successivo.</p>	<p>Art. 17 Convocazione dell'Assemblea generale L'anno amministrativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le convocazioni per le Assemblee ordinarie o straordinarie devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci avrà luogo ogni anno al termine della stagione sportiva, entro e non oltre la fine di aprile dell'anno successivo.</p>
<p>Articolo 18: Verbale dell'Assemblea generale Deve essere redatto per ogni Assemblea generale e deve essere firmato dal Presidente del giorno, dal Presidente del TCB e dal Segretario.</p>	<p>Art. 18 Verbale dell'Assemblea Sarà steso per ogni assemblea e firmato dal Presidente del giorno, dal segretario e dagli scrutatori.</p>

B. Comitato	
<p>Articolo 19: Il Comitato Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri del Comitato uscente sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 19 Il Comitato Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri del Comitato uscente sono rieleggibili.</p>
<p>Articolo 20: Composizione del Comitato Il Comitato è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente; • Vice-Presidente; • Segretario; • Contabile; • Commissario tecnico; • Commissario giovani; • Da 1 a 3 membri. 	<p>Art. 20 Composizione del Comitato Il Comitato è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presidente; – Vicepresidente; – Segretario; – Cassiere; – Commissario tecnico; – Commissario tecnico juniores; – uno o tre membri.
<p>Articolo 21: Designazione Membro di Comitato da parte del Comune Il Municipio ha il diritto di designare un Membro del Comitato.</p>	<p>Art. 21 Designazione membro di Comitato da parte del Comune di Bodio Il Municipio di Bodio ha il diritto di designare un membro del Comitato</p>
<p>Articolo 22: Mansioni del Comitato Il Presidente dirige le sedute del Comitato. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente. Il Contabile sbriga gli affari finanziari e tiene la contabilità del TCB. Egli si occupa inoltre della tenuta dell'archivio. Il Segretario tiene i verbali delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie e delle sedute del Comitato, esegue pure i lavori di corrispondenza. Il Commissario tecnico presiede la Commissione tecnica. Egli elabora, con il supporto dei membri della Commissione tecnica, il programma della stagione sportiva ed è responsabile delle squadre che partecipano ai tornei ufficiali. Il Commissario giovani è responsabile della scuola tennis e coordina la partecipazione alle competizioni di giovani. I Membri del Comitato rappresentano il TCB verso i terzi e provvedono alla sua amministrazione generale. Il Comitato si riunisce almeno una volta per trimestre ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti (in caso di parità il voto del Presidente vale doppio). Il Comitato è tenuto a presentare all'Assemblea generale una relazione del Presidente e una relazione finanziaria. Il Commissario tecnico e il Commissario giovani illustrano le attività svolte nei loro ambiti di competenza. Senza previo consenso dell'Assemblea generale, il Comitato è autorizzato a contrarre delle spese non</p>	<p>Articolo 22: Mansioni del Comitato Il Presidente dirige le sedute del Comitato. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Cassiere sbriga tutti gli affari finanziari e tiene la contabilità del Club. Egli si occuperà inoltre della tenuta dell'archivio. Il Segretario tiene i verbali delle Assemblee e delle sedute del Comitato, esegue pure tutti i lavori di corrispondenza. Il Commissario tecnico presiede la Commissione tecnica. Egli elabora il programma sportivo della stagione, è responsabile delle squadre che partecipano ai tornei ufficiali e amichevoli, coadiuvato dai membri della Commissione tecnica. Il Commissario juniores si occuperà dell'istruzione e della partecipazione alle competizioni dei giovani. Il Comitato rappresenta il Club verso i terzi e provvede alla sua amministrazione generale. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato è tenuto a presentare all'Assemblea ordinaria dei soci, una relazione morale, una relazione sportiva, una relazione finanziaria e un preventivo di esercizio per l'anno che segue. Senza previo consenso dell'Assemblea generale, il Comitato è autorizzato a contrarre delle spese non preventivate fino all'importo massimo di Fr. 2'000.- per oggetto. Il Comitato può emanare regolamenti e prescrizioni che non costituiscano modificazioni</p>

legate alla gestione ordinaria del TCB fino all'importo massimo annuale di CHF 5'000.00. Il Comitato può emanare regolamenti e prescrizioni in linea con lo Statuto.	statutarie. In particolare, sono rette da regolamento le competenze del Comitato e della Commissione tecnica agenti quali unico organo nell'ambito delle riunioni congiunte
C. Commissione tecnica	
Articolo 23: La Commissione tecnica La Commissione tecnica è nominata dall'Assemblea generale e resta in carica 2 anni. Tutti i membri della Commissione tecnica uscente sono rieleggibili. Essa si compone di: • Presidente, membro di Comitato; • Commissario giovani, membro di Comitato; • Da 1 a 4 membri, di cui almeno 2 devono essere membri di Comitato. La Commissione tecnica organizza e gestisce l'attività sportiva del TCB.	Art. 23 La Commissione tecnica La Commissione tecnica è nominata dall'Assemblea generale e resta in carica due anni. Essa si compone di: – un Presidente, membro del Comitato; – il Commissario juniores, membro del Comitato; – uno o tre membri del Comitato. Essa organizza e gestisce l'attività sportiva del Club.
TITOLO IV Revisione dei conti	
Articolo 24: Nomina dei revisori L'Assemblea generale ordinaria elegge 2 revisori dei conti, che sono nominati per 2 anni, sono rieleggibili e non devono necessariamente essere soci del TCB.	Art. 24 Nomina L'Assemblea generale elegge fra i soci almeno due revisori dei conti. Questi sono nominati per due anni e sono rieleggibili.
Articolo 25: Compiti dei revisori I revisori verificano i conti annuali sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongono all'Assemblea generale ordinaria un rapporto scritto, con la proposta di approvare o meno i conti annuali.	Art. 25 Compiti I revisori dei conti verificano i conti sulla scorta dei libri contabili e dei documenti giustificativi e sottopongono all'Assemblea generale un rapporto scritto.
TITOLO V Modifica dello Statuto, scioglimento del TCB	
Articolo 26: Modifica dello Statuto Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea generale a maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima Assemblea generale.	Art. 26: Modifica dello Statuto Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale a maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.
Articolo 27: Scioglimento Lo scioglimento del TCB può avvenire solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i suoi soci aventi diritto di voto. La consultazione dei soci può avvenire anche per corrispondenza. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà amministrato dalle Autorità Comunali per essere devoluto ad un nuovo eventuale Club di tennis.	Art. 27: Scioglimento Lo scioglimento del Club può avvenire solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i suoi membri. La consultazione dei soci potrà avvenire anche per corrispondenza. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà amministrato dalle Autorità Comunali per essere devoluto ad un nuovo eventuale Club di Tennis.

TITOLO VI
Norme finali

<p>Articolo 28: Impegni finanziari Il TCB risponde dei suoi impegni finanziari mediante il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri di Comitato e dei soci per le passività sociali.</p>	<p>Art. 28: Impegni finanziari Il Club risponde dei suoi impegni finanziari mediante il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per le passività sociali.</p>
<p>Articolo 29: Diritto suppletorio Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del CCS e le disposizioni enunciate dallo Statuto di Swiss Tennis.</p>	<p>Art. 29: Diritto suppletorio Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS) e le disposizioni enunciate dallo statuto di Swiss Tennis.</p>
<p>Articolo 30: Entrata in vigore Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 12 marzo 2024, in sostituzione della versione del 1. marzo 2018, entra in vigore con effetto immediato.</p>	<p>Art. 30: Entrata in vigore Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 1° marzo 2018, sostituisce ed annulla ogni Statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.</p>